Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Martedì, 6 settembre** — **Numero 211**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - LEGGE *31 agosto 1921, n.* 1175, *contenente provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti e contravvenzioni per porto d'arme.*
REGIO DECRETO *n.* 1172 *riflettente: abolizione di servitù militare.*

Legge 31 agosto 1921, n. 1175, *contenente provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti e contravvenzioni per porto d'arme.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque porta, detiene, o conserva una o più bombe a mano od altri ordigni esplosivi od incendiari o pistole ed altri ordigni per emissione di gas asfissianti di qualsiasi specie o materie esplodenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza per cinque anni.

Se il condannato ha riportata altra condanna per reato della stessa indole, per contravvenzione concernente le armi e le materie esplodenti, o per delitto contro le persone o la proprietà, potrà essere assegnato a domicilio coatto a norma degli articoli 123 e seguenti della legge 30 giugno 1889, n. 6144.

Art. 2.

Quando più persone concorrano all'esecuzione di questi reati, ciascuno dei correi o complici soggiace alle disposizioni stabilite dall'articolo primo.

Le stesse disposizioni si applicano al favoreggiatore ed al ricettatore, fermo il disposto del capoverso dell'art. 421 Codice penale.

Art. 3.

Chiunque essendo depositario o custode in polveriere, laboratori caserme ed altri luoghi di pubblico, o privato deposito, o detentore a qualsiasi titolo di

bombe a mano, ordigni esplosivi od incendiari, o materie esplodenti, ne faciliti la sottrazione per imprudenza, negligenza od inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, è punito con la detenzione estensibile da sei mesi a tre anni.

Art. 4.

L'esecuzione delle condanne inflitte pei reati previsti nei precedenti articoli non può essere sospesa a norma dell'articolo 423 del Codice procedura penale.

Art. 5.

Vanno esenti da pena coloro che, nel termine di venti giorni dalla pubblicazione della presente legge, denuncino e consegnino all'ufficio di pubblica sicurezza, ed ove questo manchi, al comando dei Reali carabinieri, gli oggetti e le materie di cui all'art. 1.

Art. 6.

Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque senza giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa mazze ferrate, bastoni forniti di puntali acuminati o sfollagente di qualsiasi specie, forma e dimensioni.

Art. 7

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con le altre leggi e decreti che regolano la stessa materia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1921

VITTORIO EMANUELE

RODINÒ

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N 1172. Regio decreto 28 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della guerra vengono abolite la prima e la seconda zona di servitù militari della piazza di Gaeta.